



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DELLE FIERE

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28/02/01
In vigore dal 07/03/2001

INDICE

1. OGGETTO E TIPOLOGIA DELLE FIERE
2. DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE
3. INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE ESISTENTI
4. GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
5. ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AD OPERATORI SU AREA PUBBLICA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE
6. ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
7. PARTECIPAZIONE AL BANDO
8. CONTENUTI DEL BANDO
9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEI NON TITOLARI DI CONCESSIONE DECENNALE
10. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O COMUNQUE NON ASSEGNATI
11. REGISTRO DELLA FIERA: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E PARTECIPANTI ALLA FIERA
12. SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)
13. AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO
14. SUBINGRESSO
15. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
16. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
17. SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
18. MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA
19. NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA
20. RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO
21. SANZIONI
22. NORME TRANSITORIE
23. DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

Avvertenza: per Associazioni, come da art. 7 c. 1 della L.R. 12/99, intendesi "Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale" (ANVA – FIVA) e dei Consumatori

ART. 1
OGGETTO E TIPOLOGIA DELLE FIERE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle fiere.
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia;
3. Le fiere, sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n.12/99, sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati per:
 - settori merceologici (alimentare e non alimentare),
 - per specializzazioni merceologiche (ovvero le segmentazioni merceologiche interne ai settori),
 - per settori e per specializzazioni merceologiche,
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
4. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 3, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
5. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

ART.2
DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

1. Nelle fiere straordinarie, di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) del presente Regolamento, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui agli artt.9 e 10, e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempre che si provveda alla loro definitiva istituzione.

ART. 3
INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE ESISTENTI

FIERE ORDINARIE (art. 6, comma 1, lett. a), L.R. n. 12/99)
Istituite e classificate con deliberazione consiliare n. 100 del 17/12/1996.

Nel Capoluogo:

- In occasione della Fiera della Settimana Calderarese 1° domenica di giugno.
L'area su cui si svolge la manifestazione è individuata nelle seguenti strade comunali: Via Roma, Via Turati.
L'area suddetta viene suddivisa in n. 90 posteggi da destinare esclusivamente ad esercenti il commercio su aree pubbliche.
- In occasione delle Festività di Natale, nel corso di una delle tre domeniche del mese di dicembre.
L'area su cui si svolge la manifestazione è individuata nella seguente strada comunale:
Piazza della Resistenza.
L'area suddetta viene suddivisa in n. 44 posteggi da destinare esclusivamente ad esercenti il commercio su aree pubbliche di cui n. 2 riservati a produttori agricoli.

FIERE A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA (art. 6, comma 1, lett. b, L.R. n. 12/99)
Istituite e classificate con deliberazione consiliare n. 100 del 17/12/1996.

Nel Capoluogo:

- In occasione dello Storico Carnevale nella giornata domenicale che varia a secondo del calendario predisposto annualmente dalla Associazione Carnevalesca organizzatrice della manifestazione.
L'area su cui si svolge la manifestazione è individuata nelle seguenti strade comunali: Parcheggio di Piazza della Pace, e Via Roma a partire dall'incrocio con Via Turati verso l'uscita del Centro Abitato.
L'area suddetta viene suddivisa in n. 20 posteggi da destinare esclusivamente ad esercenti il commercio su aree pubbliche e può essere utilizzata solo per le seguenti specializzazioni merceologiche: giocattoli, accessori di abbigliamento, articoli carnevaleschi e generi alimentari usualmente venduti e somministrati nelle occasioni carnevalesche.

ART. 4

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Gli orari di svolgimento della Fiera, sentite le Associazioni di categoria e sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 26/7/99, sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco (art. 28, comma 12, D.lgs.n.114/98).
2. In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni di categoria, il Sindaco, con apposita ordinanza, può modificare il giorno e gli orari di svolgimento della fiera.
3. Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima.

ART. 5
ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AD OPERATORI SU
AREA PUBBLICA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. I posteggi liberi all'interno della fiera da assegnare con concessione decennale, verranno comunicati alla Regione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente ed, apposito bando, verrà emanato per tale assegnazione.
2. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale avviene nel rispetto del settore merceologico, se previsto, e secondo una graduatoria effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Il maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera, sempre che riferibili ad una unica autorizzazione;
 - b) In caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa debitamente documentata.
3. Le presenze maturate nella fiera che hanno permesso l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente articolo e della relativa concessione decennale, sono azzerate all'atto del ritiro del nuovo titolo.
4. domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi della fiera;
 - b) per istituzione di una nuova fiera;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate.

ART.6
ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI
AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi, mediante concessione decennale, è effettuata dopo l'emanazione di apposito bando in applicazione dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera. Le presenze effettive alla fiera sono quelle risultate da apposita graduatoria depositata agli atti presso il competente Ufficio;
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività a sensi dell'art. 19 della legge 241/1990;
 - c) in caso di ulteriore parità, si applica il sorteggio.
2. Il numero dei posteggi riservati agli agricoltori non può essere superiore al 4% dei posteggi assegnati agli operatori della fiera alla data di entrata in vigore della L.R. 12/99, fatti salvi i diritti acquisiti.

ART.7
PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. Il bando per l'assegnazione viene esposto all'Albo Pretorio del Comune ed è riferito ai posteggi da assegnare e di cui alla comunicazione inviata alla Regione al fine della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. Il suddetto bando potrà essere inviato per conoscenza alle Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Le domande per l'assegnazione, conformi alle modalità previste nel bando di cui al successivo art. 8, devono riguardare un solo posteggio nel bando e devono pervenire nei 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul Bollettino regionale, nel caso il trentesimo giorno sia festivo, entro il primo giorno feriale successivo. A tal fine fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è presentata a mano.

ART.8
CONTENUTI DEL BANDO

1. Il bando di cui al precedente art. 7 deve contenere:
 - a) indicazione dei posteggi da assegnare con relative dimensioni, separatamente anche i posteggi riservati ai produttori agricoli
 - b) giorni di svolgimento delle fiere
 - c) strutture di vendita ammesse o eventualmente richieste
 - d) eventuale ammissione di parcheggio del mezzo nel posteggio
 - e) criteri per la formazione della graduatoria di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento

ART.9
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEI NON TITOLARI DI
CONCESSIONE DECENNALE

1. Gli operatori non titolari di posteggio che intendono partecipare alla Fiera, con occupazione temporanea di posteggi liberi, devono :
 - a) essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - b) presentare richiesta al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, ovvero, nel caso in cui tale giorno coincida con una giornata festiva, entro il primo giorno feriale successivo. A tal fine fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano.
 - c) presentare una domanda per ogni singola manifestazione.
2. Almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della fiera, i competenti servizi provvedono alla formazione di apposita graduatoria di ammissione alla fiera stessa e ne curano la pubblicazione all'Albo Pretorio, dando comunicazione agli interessati del numero di posteggio assegnato.
3. La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio, è data dal maggior numero di presenze effettive sempre che riferibili ad una unica autorizzazione.
4. In caso di parità di presenze si considera la maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa debitamente documentata.
5. Le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della L.R. 12/99, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale legge (30/6/1999), la mancata presenza per tre anni consecutivi alla fiera, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate.

Gli operatori che hanno presentato la domanda di cui al 1° comma fuori dei termini o che non hanno presentato la domanda, saranno ammessi a partecipare alla Fiera, secondo le modalità previste al successivo art.10.

L'operatore già titolare di concessione di posteggio nella fiera, può presentare domanda per la partecipazione alla medesima con un secondo posteggio, nei modi previsti dal presente articolo, ma non può far valere le presenze effettive che gli hanno consentito di ottenere l'autorizzazione di tipo a) e la concessione decennale del posteggio.

ART.10

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario di posteggio che non sia presente nel giorno di svolgimento della fiera, entro l'orario prefissato dall'apposita ordinanza sindacale, è considerato assente e conseguentemente il relativo posteggio non occupato viene assegnato ad altro operatore presente all'orario prefissato.
2. Le assegnazioni dei posteggi vengono concesse agli operatori muniti di autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, ex D.Lgs. 114, art. 28 comma 1 lett. a) e b), con le seguenti modalità :
 - a) via prioritaria ad esaurimento della graduatoria di cui al precedente art.9;
 - b) in subordine, a coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera fuori dei termini a condizione che le domande stesse pervengano entro la data di pubblicazione della graduatoria (ovvero 10 giorni prima della data di svolgimento della fiera), considerando il maggior numero di presenze effettive alla fiera purchè riferite ad una unica autorizzazione ed, in caso di parità, la maggiore anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa debitamente documentata. Le presenze effettive alla fiera sono quelle risultanti da apposita graduatoria depositata agli atti presso il competente Ufficio.
 - c) infine a coloro che non hanno presentato la domanda nei termini di cui sopra, gli eventuali posteggi liberi verranno assegnati considerando il maggior numero di presenze effettive alla fiera purchè riferite ad una unica autorizzazione ed, in caso di parità, la maggiore anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa debitamente documentata.
 - d) in caso di ulteriore parità, si applica il sorteggio.
3. I posteggi non occupati destinati ai produttori agricoli vengono assegnati prioritariamente a produttori agricoli sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla Fiera.
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività a sensi dell'art. 19 della legge 241/1990;
 - c) in caso di ulteriore parità, si applica il sorteggio.
4. Le presenze effettive alla Fiera sono quelle risultanti da apposita graduatoria depositata agli atti presso il competente Ufficio.

ART.11
REGISTRO DELLA FIERA :
GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E PARTECIPANTI ALLA FIERA

1. Presso l'Ufficio Relazioni Pubbliche del Comune di Calderara di Reno è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria dell'area predisposta dal competente Ufficio Tecnico del Comune di Calderara di Reno, con l'indicazione numerata dei posteggi e la merceologia consentita alla vendita,
2. Presso il Servizio Attività Produttive è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione,
3. Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio è formulato in base alla:
 - a) maggiore anzianità maturata alla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
 - b) a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa presentata dall'operatore interessato con la modalità dell'autocertificazione.
4. Il registro della graduatoria dei produttori agricoli è formulata in base alla:
 - a) maggiore anzianità maturata alla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
 - b) a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, documentata dall'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 59/63 riferita all'azienda o al dante causa presentata dall'operatore interessato con la modalità dell'autocertificazione.

ART.12
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Il Comune prima di trasmettere alla Regione la comunicazione relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate dai concessionari di posteggio della medesima fiera, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre di ciascun anno.
2. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato ovvero:
 - a) maggiore anzianità dell'attività nella fiera ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa (documentata),
 - b) maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa documentata.
4. Nell'ambito di ciascuna fiera e dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale di posteggi compatibilmente con le dimensioni degli stessi.
5. Gli operatori interessati devono presentare le domande, nel rispetto della vigente normativa sul bollo, congiuntamente indicando il numero identificativi dei posteggi.

ART.13
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. Il posteggio risultante non potrà comunque superare la superficie totale di 80 metri quadrati. I posteggi, anche se possono essere considerati funzionalmente come un'unica azienda, devono rimanere strutturalmente divisi o separati, per consentire la conservazione degli spazi operativi previsti nei mercati.
2. Con il rilascio della nuova concessione di posteggio, viene ritirata ed annullata l'autorizzazione del cedente.
3. Nel caso di cui al presente articolo si dovranno equiparare le scadenze delle singole concessioni.

ART.14
SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della concessione del posteggio e della autorizzazione amministrativa, sempre che venga rispettato quanto previsto dal D. Lgs. 114/1998 e dalla L.R. 12/1998.
2. A seguito del trasferimento di cui al comma precedente, il subentrante, presentata domanda di voltura al Comune, può continuare l'attività senza alcuna interruzione ed acquisisce il trasferimento delle presenze, l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività relativamente al commercio su area pubblica.
3. In caso di trasferimento per causa di morte, la domanda di reintestazione deve essere presentata entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione. Il subentrante può richiedere per lo stesso periodo la sospensione .

ART.15
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'autorizzazione e conseguentemente la relativa concessione del posteggio è revocata:
 - ♦ a seguito di perdita, da parte dell'operatore, dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998;
 - ♦ qualora non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio, salvo proroga da richiedersi dall'interessato per comprovata necessità.
2. La concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, sono revocate nelle ipotesi previste dal Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
3. La concessione di posteggio è altresì revocata:
 - ♦ per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dello stesso secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati, o non contemplati nel bando per l'assegnazione decennale, qualora in essere.

- nell'ambito dell'area della Fiera o in area limitrofa, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, sempre che non vengano modificati il dimensionamento complessivo della Fiera ed il numero dei posteggi in esso previsti.
L'assegnazione avverrà nel rispetto della graduatoria degli operatori titolari di posteggio di cui all'art. 11 del presente Regolamento senza alcun onere per il Comune.

ART. 16 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante, a bordo di veicoli, è vietato per motivi di viabilità e sicurezza stradale:
 - Entro il raggio di un chilometro dalle zone dove si sta svolgendo la fiera;
 - Nel centro del Capoluogo;
 - In qualunque altra via o piazza del territorio comunale in cui non esistono aree al di fuori della sede stradale che consentono la sosta in condizioni di sicurezza, del veicolo utilizzato dal commerciante e degli eventuali clienti.
2. Nelle zone dove si svolge la fiera è vietata qualsiasi forma di commercio in forma itinerante.

ART. 17 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area della fiera purchè nello spazio del posteggio, se concesso.
3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
4. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 18 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. Pena l'esclusione temporanea dalla fiera e le sanzioni previste, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo e la ricevuta del COSAP.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa fiera più di due posteggi.
3. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.

4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
5. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
7. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
8. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto ad eccezione di audiovisivi purchè non arrechino disturbo agli altri operatori.
9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
11. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.
12. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
13. Durante lo svolgimento della fiera il commerciante è tenuto a mantenere un comportamento idoneo alla attività posta in essere e ad evitare manifestazioni di inciviltà nei confronti degli addetti alla vigilanza, della clientela o di altri commercianti.

ART. 19

NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
4. L'operatore dovrà detenere sul posteggio (sia del settore merceologico alimentare sia del settore merceologico non alimentare) un estintore a polvere di almeno Kg. 3 o, in alternativa, due estintori per complessivi Kg. 3 almeno, omologati e regolarmente revisionati.

ART. 20

RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO

1. In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a

- scegliere in base alla graduatoria di cui all'art. 11 e nell'ambito del medesimo settore merceologico se individuato.
2. In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 8 e nell'ambito del settore merceologico .
 3. In caso di forza maggiore, per le manifestazioni culturali promosse dall'amministrazione o per motivi di pubblico interesse, l'area della fiera, tutta o in parte (ovvero singoli posteggi), può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. La Polizia Municipale individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dalla spostamento.

ART. 21
SANZIONI
(art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 114/98)

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.LGS. 114/98, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il mancato pagamento di tributi e canoni locali, entro 90 giorni dalla scadenza di ogni singola rata o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c.7 della L.R.12/99 (ConSORZI fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, oltre alle previste sanzioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

ART.22
NORME TRANSITORIE

1. Gli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una fiera nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della L.R. n. 12/99 possono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione e la relativa concessione decennale per il posteggio utilizzato non oltre il termine di 6 mesi decorrenti dal 1° giorno del mese successivo quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Si riterranno valide comunque le domande eventualmente pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di utilizzo di diverso posteggio nelle tre edizioni suddette, l'assegnazione avverrà nel rispetto della graduatoria di cui all'art. 11 del presente regolamento.

ART. 23
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

1. Ai Consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51% degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di una fiera, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di fiera, sulla base di un apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del Comune con successivo e separato provvedimento.